

**REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| N. 14 del Reg.<br>Data 29/05/2021 | <b>Oggetto: Imposta Municipale Propria anno 2021.</b> |
|-----------------------------------|---|

L'anno **duemilaventuno** giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **18:30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **24/05/2021 prot. n. 5799** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Presiede la seduta il Vice **Presidente Salvatore Parlacino**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti, sebbene invitati, n. 4, come segue:

| CONSIGLIERI               | Pres | Ass | CONSIGLIERI            | Pres | Ass |
|---------------------------|------|-----|------------------------|------|-----|
| 1) PAVONE LUIGIA          |      | X   | 9) COSENTINO EMILIO    | X    |     |
| 2) LA MASTRA FILIPPO      |      | X   | 10) MANCUSO ALESSANDRA | X    |     |
| 3) SBERNA FILIPPO         |      | X   | 11) MACALUSO NUNZIATA  |      | X   |
| 4) PAGANA CARMELA         | X    |     | 12) MUNI AGATA         | X    |     |
| 5) MACALUSOG. SALVATORE   | X    |     |                        |      |     |
| 6) SCHILIRO' SERAFINA     | X    |     |                        |      |     |
| 7) GULIZIA MARIA          | X    |     |                        |      |     |
| 8) PARLACINO C. SALVATORE | X    |     |                        |      |     |

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: -----

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo la Ferrera**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **S. Schilirò, C. Pagana, Mancuso N.**

**Il Presidente** f.f. introduce il punto avente ad oggetto: “*Imposta Municipale Propria anno 2021*”, e ricorda che la proposta di deliberazione conferma le aliquote dell’anno precedente, pertanto invita i consiglieri al dibattito sul punto.

Chiede ed ottiene la parola la consigliere Muni, la quale fa presente che la proposta necessita del parere del revisore dei Conti, essendo obbligatorio, e tenuto conto che il parere è stato espresso da soggetto non legittimato, quello allegato alla proposta è nullo. La consigliera Muni invita i colleghi a non votare il punto.

Anche la consigliera Mancuso ritiene che il parere espresso dal revisore dei conti è illegittimo per le ragioni espresse dalla collega.

Il Presidente f.f., finito il dibattito, invita i consiglieri alla dichiarazione di voto.

Interviene il consigliere Cosentino, il quale effettua la dichiarazione di voto contrario alla proposta, in quanto il parere espresso dal revisore è nullo. L’attuale revisore è stato nominato in modo illegittimo, pertanto, non poteva esprimere il parere. Tenuto conto di questo, il consigliere dichiara che non parteciperà alla votazione e si allontana dall’aula.

Interviene il **Presidente Parlacino Salvatore**, il quale effettua la dichiarazione di voto favorevole.

Costatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione il punto.

**Voti favorevoli n. 5**

**Contrari n. 2 (Muni/Mancuso)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione a firma del Responsabile di P.O. dell’Area Tributi;

**Visto** l’esito della superiore votazione;

**Rilevato** che nulla osta all’approvazione della proposta di cui in oggetto;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

**Visto** l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;

## DELIBERA

**1. Di approvare** le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, come segue:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE  | ALIQUTA “NUOVA IMU” 2021 |
|--|--------------------------|
| Aliquota Ordinaria   | 10,6 ‰                   |
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale | Esente                   |

|   |  |
|---|--|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019 | 6 ‰*   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)   | Esenti   |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)                         | 1 ‰  |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10), (art. 1 comma 753)  | 10,6 ‰**<br>** di cui lo 0,76 ‰, riservata allo Stato; |
| Fabbricati inagibili (abbattimento della base imponibile del 50%)   | 10,6 ‰   |
| Comodato d'uso (abbattimento della base imponibile del 50%)   | 10,6 ‰   |
| Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera "d")   | 10,6 ‰   |
| Terreni agricoli in zona montana (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)  | Esenti   |
| Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)                      | 10,6 ‰   |
| Unità immobiliari posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente   | Esenti   |

\* - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per i quali si applica l'aliquota ordinaria;

2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
3. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine

perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## PROPOSTA DI

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| N. <u>2</u><br>Data: <u>17-5-21</u> | OGGETTO: Imposta municipale propria anno 2021 - conferma aliquote |
|-------------------------------------|---|

Su proposta del Capo Area

Pareri

Visto

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 17/05/2021**

**DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI**

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2020.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Vista la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, art.1 commi 48 e 49 la quale dispone che a partire dal 2021 è riconosciuta una **riduzione pari al 50% dell'IMU** dovuta su **una sola unità immobiliare ad uso abitativo** posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di **pensione estera** maturata in **regime di convenzione internazionale** con l'Italia.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 24 del 30.09.2020 sono state deliberate per l'anno le aliquote per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere dell'organo di revisione;

## PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE   | ALIQUOTA "NUOVA IMU" 2021                        |
|---|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale                                | Esente   |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019 | 6 ‰  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)   | Esenti   |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)                         | 1 ‰  |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) (art. 1 comma 753)   | 10,6 ‰<br>di cui lo 0,76 ‰, riservata allo Stato |
| Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera "d")   | 10,6 ‰   |
| Terreni agricoli (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)  | Esenti   |
| Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)                      | 10,6 ‰   |
| Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente   | Esenti   |

2. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.


4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

6. Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio  
Giosuè Carastro

**Il Presidente**  
  


**Il Consigliere Anziano**  


**Il Segretario Comunale**  


**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Publicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

**Il Capo Area**

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**

<sup>(1)</sup> 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.